

Le novità introdotte dalla c.d. «riforma Cartabia»

Parte 2

Le principali modifiche al libro V del codice
di procedura penale

«Indagini preliminari e udienza preliminare»

ART. 335 C.P.P. commi 1 *bis* e 1 *ter*
REGISTRO DELLE NOTIZIE DI REATO

Cosa cambia?

Nuovo comma 1 bis dell'art. 335 c.p.p.: iscrizione del nominativo a fronte di indizi a carico

Il nominativo del presunto autore viene iscritto **non appena** risultino **indizi a carico dello stesso**.

“Il pubblico ministero provvede all’iscrizione del nome della persona alla quale il reato è attribuito non appena risultino, contestualmente all’iscrizione della notizia di reato o successivamente, indizi a suo carico.”

Com’era prima:

Disposizione generica: il p.m. iscriveva il nome della persona alla quale il reato è attribuito nel momento in cui gli *risulta*; secondo la giurisprudenza quando sussistevano *specifici elementi indizianti*

“Il pubblico ministero iscrive immediatamente nell’apposito registro [...] contestualmente o dal momento in cui risulta, il nome della persona alla quale il reato stesso è attribuito”

Le ragioni della modifica

- ✦ La giurisprudenza riteneva possibile l'iscrizione del nominativo alla sussistenza di *specifici elementi indizianti*
- ✦ Ne discendeva l'allungamento di fatto dei termini delle indagini preliminari con conseguenze in tema di utilizzabilità degli atti di indagine
- ✦ Ora anticipa il *dies a quo* delle garanzie: il termine inizia a decorrere dall'insorgenza degli «**indizi a carico**» prima ancora di «*specifici elementi indizianti*»

Inoltre:

- ✦ Il nominativo viene iscritto «**non appena**» risultino indizi a suo carico
- ✦ La previsione è coordinata al **nuovo potere riconosciuto al giudice** di accertare in via incidentale la tempestività dell'iscrizione e, nel caso, **ordinare la retrodatazione** della stessa, su impulso della persona sottoposta alle indagini ai sensi del nuovo art. 335 *quater* c.p.p. «*Accertamento della tempestività dell'iscrizione nel registro delle notizie di reato*»

Possibili problematiche

- ✦ La previsione legislativa può essere letta come una prima 'delibazione' in ordine alla fondatezza della notizia di reato
- ✦ Il possibile **pregiudizio** è bilanciato dal nuovo art. 335 – bis c.p.p. «*Limiti all'efficacia dell'iscrizione ai fini civili e amministrativi*»:

«La mera iscrizione nel registro di cui all'articolo 335 non può, da sola, determinare effetti pregiudizievoli di natura civile o amministrativa per la persona alla quale il reato è attribuito»

Cosa cambia?

Nuovo comma 1 ter dell'art. 335 c.p.p.: il potere di retrodatazione del p.m.

Qualora l'iscrizione non sia avvenuta tempestivamente il p.m. può **indicare la data anteriore**

“Quando non ha provveduto tempestivamente ai sensi dei commi 1 e 1 bis, all'atto di disporre l'iscrizione il pubblico ministero può altresì indicare la data anteriore a partire dalla quale essa deve intendersi effettuata.”

Com'era prima:

La norma previgente non prevedeva alcun potere di retrodatazione della notizia di reato in capo al p.m.

Le ragioni della riforma

L'attuale previsione normativa consente «*al pubblico ministero, ove riconosca un ritardo delle iscrizioni, di **porvi rimedio senza la necessità di attendere l'attivazione del meccanismo giurisdizionale***» di cui all'art. art. 335 *quater* c.p.p. - *Accertamento della tempestività dell'iscrizione nel registro delle notizie di reato*

(Relazione illustrativa alla c.d. «Riforma Cartabia»)

IMI

AVVOCATI
